

N. R.G. 2019/4416



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE

Nel giudizio iscritto al n. r.g. 4416/2019 promosso da:

FEDERICO (C.F.) con il patrocinio dell'avv. GAMBINI

OPPONENTE

contro

(C.F.) con il patrocinio dell'avv.

OPPOSTA

Il Giudice dott.ssa Maura Mancini,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22/01/2020,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- ritenuto che, pur a seguito dell'integrazione operata in sede di opposizione da parte opposta della documentazione versata in sede monitoria, non può ritenersi positivamente acquisita la prova in ordine alla legittimazione attiva dell'opposta in ordine al credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto;
- considerato che parte opposta né in sede monitoria, né in sede di opposizione ha prodotto il contratto di cessione dei crediti e si è limitata alla mera produzione dell'avviso della cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, formalità che – secondo quanto chiarito dal Supremo Collegio (cfr. Cass. 22268/18 e successivamente in senso conforme Cass. 2780/19) – non risulta sufficiente a dimostrare la prova della cessione ed il contenuto del contratto;
- considerato, inoltre, che il doc. C bis prodotto da parte opposta quale elenco delle posizioni cedute contiene esclusivamente codici numerici denominati "ID RAPPORTO" ed "NDG" che non consentono di verificare, anche ammettendo l'esistenza del contratto di cessione, se fra le posizioni cedute sia compresa anche quella azionata dall'odierna opposta in via monitoria;
- ritenuto che alla stregua delle considerazioni che precedono non possa affermarsi la certezza del credito e debba ritenersi la sussistenza dei "gravi motivi" di cui all'art. 649 c.p.c. per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto

P.Q.M.

1. sospende la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2. conferma per la trattazione nel merito l'udienza del 25 marzo 2020 ore 9.00.



Si comunichi.

Rimini, 27 febbraio 2020

Il Giudice
dott.ssa Maura Mancini

